

STATUTO

**NEMO - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: RIETI RI VIA TORRENTE SNC

Numero REA: RI - 64691

Codice fiscale: 01053000574

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 09-03-2015 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" al n. 206/175

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione - denominazione - sede)

Ai sensi della Legge n.381 dell'8 novembre 1991 è costituita, con sede nel Comune di Rieti, la Società Cooperativa sociale di tipo "A" denominata **"NEMO - Società Cooperativa Sociale ONLUS"**.

La cooperativa sarà iscritta a cura degli amministratori nell'apposito albo previsto dall'articolo 2512 del Codice Civile.

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica, ai sensi dell'articolo 2519 del codice civile.

Alla cooperativa si applicano, in particolare, le disposizioni di cui alla Legge 3 aprile 2001, n. 142 di riforma della figura del socio lavoratore e successive modificazioni ed integrazioni.

La Cooperativa, con determinazioni o deliberazioni degli organi sociali di volta in volta funzionalmente competenti, potrà istituire trasferire o sopprimere sedi secondarie, sedi amministrative, filiali, succursali ed uffici in tutto il territorio nazionale ed all'estero.

Art. 2 (Durata)

La durata della Cooperativa è a tempo indeterminato.

Essa potrà essere sciolta con deliberazione dell'assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La cooperativa nel rispetto dei principi e del metodo della mutualità senza finalità lucrative ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, soci e non soci, con particolare riferimento ai soggetti socialmente svantaggiati, mediante l'utilizzo razionale delle risorse umane e materiali a disposizione.

Essa opera per il conseguimento delle finalità di cui all'art.1 lettera "A" della legge 381/1991, ispirandosi ai principi di solidarietà e mutualità, e si propone la gestione in forma di impresa dei servizi socio sanitari, culturali, educativi, ambientali e turistici di cui al successivo articolo 4.

La cooperativa deve essere retta dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata. Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, l'organo amministrativo deve rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci; in funzione della qualità e della quantità dei rapporti mutualistici, la parità di

trattamento deve essere osservata anche nella ripartizione dei ristorni. Possono essere redatti regolamenti interni che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci.

Tali regolamenti saranno predisposti dall'organo amministrativo applicando i principi che informano il presente statuto ed i regolamenti statutari eventualmente emanati ai sensi dell'art.31 (trentuno).

Su deliberazione del consiglio di amministrazione potrà aderire all'associazione nazionale di categoria, nonché ad altri organismi economici e sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di esercizio.

La Cooperativa può operare anche con terzi.

Art. 4 (Oggetto)

La cooperativa ha per oggetto lo svolgimento e la gestione delle seguenti attività:

- svolgere direttamente e/o in appalto o convenzione con enti pubblici e privati in genere, attività socio sanitarie e /o educative e precisamente:

a) servizio assistenza domiciliare, telesoccorso e teleassistenza, trasporto per soggetti in difficoltà, reinserimento sociale e lavorativo, educativa domiciliare, attività ludico educative e di cura, attività di laboratorio creativi di vario genere, produzione artigianale, informatica, attività didattico-espressive, palestra, cineforum, tempo libero etc., attività socio-riabilitative da svolgere in strutture residenziali e semi-residenziali (anche per soggetti con fragilità sociale) etc., assistenza scolastica, servizi alla persona;

b) attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, ai sensi della legge 8 novembre 1991 n.381, o aspiranti all'avvio di iniziative di piccola impresa e lavoro autonomo, anche a mezzo di corsi di formazione;

c) gestire, stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto di terzi aree attrezzate per verde pubblico, riserve naturali, attività finalizzate al turismo, allo sport e alla comunicazione (telematica, radio e televisiva), servizi di protezione civile e attività di servizio civile e comunque tutti i servizi esternalizzabili dagli Enti locali;

d) * gestione di case di riposo per anziani, di R.S.A. (residenze sanitarie assistenziali), di centri residenziali, semi-residenziali e non residenziali ex articolo 26 della Legge 833/78, di case famiglia e di comunità alloggio per minori, disabili ed extracomunitari;

* gestione di servizi per l'assistenza domiciliare sanitaria, socio-sanitaria ed assistenziale per minori, disabili ed extracomunitari;

* gestione, anche per conto terzi, di centri socio-educativi e socio-assistenziali;

* gestione di centri sociali per anziani, disabili ed extracomunitari;

* gestione di asili nido e/o strutture per l'età evolutiva;

* assistenza scolastica per insegnanti di sostegno;

* gestione di impianti ed attrezzature sportive e ricreative, anche per disabili;

* connessi corsi di formazione diretti all'inserimento professionale

delle categorie svantaggiate;

- * attività volte all'inserimento sociale ed al supporto degli extra-comunitari;

- * trasporto di persone, in particolare disabili e/o svantaggiate;

- * noleggio di mezzi di trasporto, in particolare per disabili, con e senza conducente, e di attrezzature per attività sociali;

- * servizi di pulizia e sanificazione di ambienti, sia pubblici che privati;

- * produzione, trasformazione e vendita, al minuto ed all'ingrosso, di prodotti ortofrutticoli e di artigianato, con relativa partecipazione a fiere e mercati itineranti;

- * gestione di bar ed attività di ristorazione, con o senza somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Tutte le predette attività saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia, in particolare relativamente alle attività per il cui esercizio è richiesta, ai sensi di legge, l'iscrizione in appositi albi o elenchi o il possesso di determinati requisiti soggettivi o il previo rilascio di autorizzazioni da parte delle Autorità competenti.

La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente, per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi pubblici o privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

Destinatari dei servizi svolti dalla Cooperativa sono: tutti i soggetti interessati alle attività dell'oggetto sociale così come previste dallo scopo sociale in armonia con le previsioni della legge quadro n. 328/2000 senza distinzione alcuna.

Il perseguimento degli scopi previsti dalla legge 8 novembre 1991 n. 381 e dalla Circolare del Ministero del lavoro e Previdenza Sociale 8 novembre 1996 n.153, qualifica la società cooperativa come "integrata e polifunzionale".

La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545- septies del codice civile.

La cooperativa non svolgerà attività riservate per legge a professionisti iscritti in appositi albi protetti. La cooperativa potrà, nel rispetto della normativa vigente tempo per tempo, svolgere le attività connesse all'oggetto sociale o comunque finalizzate al perseguimento del medesimo, nonchè compiere le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali, in via strettamente strumentale al perseguimento degli stessi e quindi in via occasionale. La cooperativa potrà ricevere finanziamenti dai soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalle leggi tempo per tempo vigenti e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci. È tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma. Per le prestazioni di consulenze e di qualsiasi altra attività che lo richieda, la cooperativa si avvarrà dell'opera di professionisti, iscritti nei relativi albi professionali i

quali agiranno in nome proprio e sotto la personale responsabilità nel pieno rispetto della Legge 1815 del 1939.

TITOLO III

SOCI

Art. 5 (Soci ordinari)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche aventi la capacità di agire ed in particolare:

a) i soci lavoratori che prestano attività di lavoro remunerato ed abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale. Essi perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legge.

b) coloro che prestano attività di lavoro a titolo di volontariato, nel limite del 50% (cinquanta per cento) del numero complessivo dei soci, spontaneamente e non in esecuzione di obblighi giuridici, gratuitamente, senza fine di lucro, anche indiretto, ma esclusivamente per fini di solidarietà. Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa. A tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi della legge in vigore in materia di socio lavoratore.

Qualora siano presenti i presupposti di legge per la loro ammissione, possono essere soci le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa. Non possono infine essere soci gli interdetti e i falliti non riabilitati.

L'organo amministrativo redigerà apposito regolamento interno individuando specifici settori di intervento in funzione delle attività intraprese o deliberate dall'assemblea nei quali iscrivere i singoli soci, compresi quelli di cui al successivo articolo 6 (sei), in funzione degli specifici titoli posseduti e delle disponibilità offerte formulando una graduatoria soggetta a revisione annuale convalidata dal Collegio Sindacale, qualora nominato.

Art. 6 (Soci speciali)

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in

ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. nel rispetto del limite massimo di legge e del rispetto del principio di parità di trattamento la durata del periodo di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 50% (cinquanta per cento) di quello previsto per i soci ordinari, ma nel rispetto del limite minimo stabilito dalla legge.

Ai soci speciali appartenenti alla categoria di cui all'art.5 lettera a) del presente statuto, può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 16 (sedici), anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 (dieci) del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 (undici) del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7 (sette).

In caso di mancato rispetto dei suddetti impegni, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 11 (undici).

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale e recapito;
- b) l'indicazione della categoria di soci cui intende essere iscritto e del possesso dei requisiti necessari;
- c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa;
- d) l'ammontare delle quote che si propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta all'articolo 28 (ventotto) del presente statuto.

Nella domanda di ammissione presentata da persone giuridiche devono essere riportati, in sostituzione dei dati elencati nella lettera a) del comma 1, la denominazione dell'ente, la sede legale, il luogo di costituzione, l'oggetto sociale, il cognome e nome delle persone che ne hanno la rappresentanza legale ed il codice fiscale ed allegata copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, dichiarati conformi all'originale dal Presidente dell'ente e dal Presidente del Collegio sindacale, nonché l'estratto autentico della deliberazione di adesione alla Cooperativa assunta dall'organo statutariamente competente, contenente la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione dello Statuto e dei Regolamenti della Cooperativa.

Di ogni modifica che deve essere apportata allo Statuto dagli enti associati dovrà essere data comunicazione alla cooperativa entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta approvazione della modifica stessa.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al precedente articolo 5 (cinque), e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal medesimo art.5 (cinque), delibera entro sessanta giorni sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione - anche di quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale di cui al precedente articolo 6 (sei) - determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto.

In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che l'assemblea abbia proceduto alla modificazione dello statuto.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla

all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione ai sensi del 2528 c.c. .

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

Contro le decisioni dell'assemblea il Consiglio di Amministrazione può ricorrere alla procedura prevista dall'art.28 (ventotto) del presente statuto.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio o nella nota integrativa le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Diritti ed Obblighi del socio)

I soci hanno diritto di:

- a) partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea ed alla elezione delle cariche sociali;
- b) usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Cooperativa nei modi e nei limiti fissati dagli eventuali regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali;
- c) prendere visione del bilancio annuale e di presentare agli organi sociali eventuali osservazioni od appunti relativi alla gestione sociale;
- d) ricevere dall'organo amministrativo notizie sugli affari sociali e consultare con le modalità previste dalla legge i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati a:

- a) versare, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo:
 - il capitale sottoscritto;
 - la tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione e riequilibrio dei costi di costituzione e avviamento, anche se ammortizzati, per realizzare il pari trattamento tra tutti i soci, nella misura determinata dall'organo amministrativo;
- b) cooperare al raggiungimento dei fini sociali ed astenersi da ogni attività che sia comunque in contrasto con questi e con gli interessi della cooperativa;
- c) osservare lo statuto, i regolamenti, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 10 (dieci) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio

è persona fisica;

2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno né essere cedute nemmeno ad altri soci con effetto verso la Cooperativa.

Art. 10 (Recesso del socio)

Il socio può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno 180 (centottanta).

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società o presentata personalmente all'organo amministrativo.

Nel caso di socio lavoratore, salvo diversa e motivata decisione dell'organo amministrativo l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con il socio, si risolve di diritto a far data dalla comunicazione di recesso.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti per l'ammissione e la partecipazione alla cooperativa;

b) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea del rapporto o che non abbia partecipato senza giustificato motivo, da valutarsi ai sensi dell'art.41, per tre volte consecutive alle assemblee;

c) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;

d) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 5 (cinque), o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa;

e) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;

f) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;

g) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali, e comunque svolta in contrasto con la deliberazione dell'organo amministrativo;

g) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati che, per le modalità di esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del rapporto.

Oltre che nei casi di cui sopra l'esclusione può essere deliberata nei confronti del socio lavoratore che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro o che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 28 (ventotto).

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 12 (Liquidazione)

Il socio receduto o escluso o cessato ha il diritto al rimborso della quota versata a norma dell'articolo 2535 del Codice Civile eventualmente rivalutata a norma del successivo art.19 (diciannove), lett. e), ma non ha diritto al riparto delle riserve, che saranno in sede di liquidazione della società, devolute ai fondi mutualistici.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art.2545-quinquies comma 3 c.c..

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi degli articoli 2545-quinques e 2545-sexies, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di 5 (cinque) anni.

Il rimborso non potrà aver luogo per somma superiore al valore nominale della quota effettivamente versata e rivalutata.

Art. 13 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 12 (dodici).

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.

Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso della quota versata entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione del consiglio d'amministrazione ad un'apposita riserva indisponibile.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art.1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV STRUMENTI FINANZIARI

Art. 15 (Strumenti finanziari)

La società cooperativa può emettere strumenti finanziari, privi di diritti di amministrazione, riservati esclusivamente a investitori qualificati secondo quanto disposto dall'articolo 2526, ultimo comma del Codice Civile.

TITOLO IV RISTORNI

Art. 16 (Ristorni)

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a. in forma liquida;
- b. mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.

TITOLO V PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 17 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna del valore non inferiore nè superiore ai limiti di legge;
- b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 19 (diciannove) e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- c) dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 15 (quindici);
- e) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8 (otto);
- f) dalla eventuale riserva straordinaria;
- g) dalla eventuale riserva per l'acquisto delle proprie quote;

h) da qualunque liberalità che pervenisse alla Cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali;

i) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o oneri futuri o investimenti;

l) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

E' fatto divieto distribuire le riserve fra i soci cooperatori sia durante la vita sociale che successivamente allo scioglimento.

Art. 18 (Caratteristiche delle quote)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 5 (cinque).

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 28 (ventotto) del presente statuto.

Art. 19 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità alle norme di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione o in assenza di questa nella nota integrativa al bilancio.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;

b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 (undici) della legge 31.1.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e

delle modalità previste dal precedente articolo 16 (sedici);

d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;

e) se deliberato, a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art.7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

f) ad eventuale riserva per l'acquisto delle proprie quote da parte della società;

g) ad eventuale riserva straordinaria ovvero ai fondi previsti alla lettera i) dell'art.17 (diciassette);

Gli utili debbono essere prevalentemente destinati a finalità mutualistiche, intendendo per tali l'incremento delle riserve di natura indivisibile, il contributo al Fondo mutualistico e l'erogazione del ristorno.

L'assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

TITOLO VI

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 20 (Decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;

2) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;

3) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale (ove esistente);

4) le modificazioni dell'atto costitutivo;

5) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;

6) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

7) l'approvazione dei regolamenti interni;

8) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

9) la nomina del Presidente Onorario.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479 bis del codice civile.

Art. 21 (Assemblee)

Le assemblee sono convocate presso la sede sociale. Possono essere

convocate anche altrove purchè in Italia e purchè il diverso luogo di convocazione non comporti difficoltà oggettive di partecipazioni di soci. La convocazione dell'assemblea è fatta con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza contenente l'elenco delle materie da trattare, da inviarsi ai soci a mezzo di lettera raccomandata anche a mano e anche a mezzo telefax e/o posta elettronica all'indirizzo risultante dal libro dei soci, il tutto almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, in modo da assicurare la tempestiva informazione degli argomenti da trattare.

L'avviso potrà anche indicare la data dell'eventuale seconda convocazione.

La convocazione deve essere inviata all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro soci, fermo restando che quelli tra i soci che non intendono indicare un'utenza fax, o un indirizzo di posta elettronica, o revocano l'indicazione effettuata in precedenza, hanno diritto di ricevere la convocazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi (se nominati). Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'assemblea ordinaria ha luogo ogni anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e tutte le altre volte che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario per la gestione sociale o quando ne sia fatta richiesta per iscritto con indicazione della materia da trattare, dal Collegio Sindacale (ove presente) o da tanti soci che rappresentino almeno un quinto degli aventi diritto al voto. In tali casi se il Consiglio di amministrazione non provvede entro un mese dalla richiesta deve provvedervi il Collegio Sindacale (se presente). L'Assemblea ordinaria:

- a) discute ed approva il bilancio di esercizio;
 - b) provvede alla nomina delle cariche sociali;
 - c) determina la misura dei gettoni di presenza da corrispondere agli amministratori per la loro attività e la retribuzione annuale dei Sindaci (ove presenti) per l'intero periodo di durata del loro ufficio;
 - d) delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione sociale, posti all'ordine del giorno;
 - e) delibera sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci (se presenti) ;
- approva i regolamenti previsti dal presente statuto.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle modificazioni dello statuto sociale;
- b) sullo scioglimento anticipato della cooperativa;
- c) sulla proroga della sua durata;
- d) sulla nomina e sui poteri dei liquidatori;
- e) sugli ulteriori oggetti che la legge attribuisce alla sua competenza.

Art. 22 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta, ad eccezione dei casi previsti dai numeri 4 (quattro), 6 (sei) e 7 (sette) del precedente articolo 20 (venti), per i quali è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto.

Art. 23 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.

Art. 24 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; a ciascuno dei soci persona giuridica spettano un massimo di 5 (cinque) voti, in relazione all'ammontare della quota sociale detenuta oppure al numero dei loro membri.

Ogni socio può rappresentare al massimo due soci. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Per i soci speciali si applica l'articolo 6 (sei) del presente statuto.

Art. 25 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dal socio più anziano presente.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 25 bis (Presidente Onorario)

L'Assemblea nella sua prima riunione è chiamata a nominare il Presidente Onorario.

Si riconosce nel Presidente Onorario, un soggetto che con la sua attività abbia fatto suoi gli obiettivi e le finalità sociali che la cooperativa stessa intende perseguire e possa darne lustro e visibilità presso il pubblico.

Art. 26 (Amministrazione)

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre a un massimo di cinque membri su decisione dei soci in sede di nomina.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché

la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori. L'amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori.

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a cinque anni.

Gli amministratori possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente ed un vice-presidente.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta. Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega.

Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5 del Codice Civile nonchè i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Ogni 90 (novanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di

maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

L'organo amministrativo relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

L'amministratore unico spettano la firma sociale e la rappresentanza della cooperativa. In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio o, in sua assenza, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o gli amministratori sono tenuti a far ricorso alla decisione dei soci e rimangono in carica fino alla sua sostituzione. Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. In presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dall'organo amministrativo, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato.

Art. 27 (Organo di controllo)

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1 del Codice Civile, la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea. Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.

I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili. Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su

iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci, sotto la propria responsabilità ed a proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 del Codice Civile. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del Codice Civile.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

TITOLO VIII CONTROVERSIE

Art. 28 (Clausola compromissoria)

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro o nel caso

in cui fossero nominati più arbitri, essi eleggeranno un loro presidente e la sede del collegio arbitrale sarà eletta presso il domicilio di quest'ultimo. L'arbitro o gli arbitri dovranno decidere entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 (cinque).

TITOLO IX SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art.29 (Scioglimento)

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone poteri e compensi.

Art. 30 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, il patrimonio sociale residuo, dedotti il capitale versato e i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto ai fondi mutualistici ai sensi dell'articolo 11, comma 5 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO X DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art.31 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

F.to CALANCHINI ALESSANDRO

" GIANLUCA ABBATE SIGILLO

20 di 20